

Presidente
Vicepresidente
Assessori

	P	A
Luca		
Zaia		
Marino		
Zorzato		
Renato		
Chisso		
Roberto		
Ciambetti		
Luca		
Coletto		
Maurizio		
Conte		
Marialuisa		
Coppola		
Elena		
Donazzan		
Marino		
Finozzi		
Massimo		
Giorgetti		
Franco		
Manzato		
Remo		
Sernagiotto		
Daniele		
Stival		

Struttura amministrativa competente:
Direzione Commercio

Segretario Antonio Menetto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n.1563 dell' 8 giugno 2010

OGGETTO: Legge regionale 13 agosto 2004, n.15, recante “*Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto*”. Articolo 34. Aggiornamento della disciplina delle vendite straordinarie.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Aggiornamento del calendario delle vendite di fine stagione estiva: data di inizio terzo sabato del mese di luglio, fino al 31 di agosto.

L’Assessore Maria Luisa Coppola riferisce quanto segue.

Con la legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, di seguito denominata “*legge regionale*” sono state emanate le norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto.

L’articolo 34 della legge regionale prevede che la Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplina le modalità di svolgimento, la pubblicità, anche ai fini di una corretta informazione al consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali.

L’attuale disciplina regionale delle vendite straordinarie è stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale n.1029 del 6 maggio 2008, con la quale è stato fissato, tra l’altro, il calendario delle vendite di fine stagione estiva, prevedendosi rispettivamente, quale data d’inizio e fine, il primo sabato di luglio e il 31 agosto di ciascun anno.

Le vendite di fine stagione, come noto, sono caratterizzate dall’esigenza di esitare i prodotti aventi carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento qualora non siano venduti entro un certo periodo di tempo.

Allo scopo di assicurare l’effettiva applicazione della disciplina regionale in materia di vendite straordinarie, e segnatamente delle vendite di fine stagione, attraverso la valorizzazione dell’effettiva stagionalità dei prodotti che ne costituiscono oggetto, nell’ottica di una più efficace tutela del consumatore che si persegue anche attraverso una maggiore trasparenza delle modalità di offerta di vendita, si ritiene opportuno differire la data di inizio delle vendite di fine stagione estiva al terzo sabato del mese di luglio, mantenendo invariata la data del 31 agosto per la loro conclusione.

Rimangono confermati tutti gli altri profili contenuti nella disciplina approvata con la predetta deliberazione giuntale n.1029 del 2008 e richiamati nell’**allegato “A”** che forma parte integrante del presente provvedimento.

Le disposizioni di cui **all’allegato “A”** sono state sottoposte all’esame delle rappresentanze degli Enti locali, delle organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, appositamente convocate, ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale, presso la sede della Giunta regionale in data 26 maggio 2010 e, in tale sede, i soggetti convocati ne hanno condiviso, a maggioranza, il contenuto.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma II[^], dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Visto l'articolo 32, lettera g) dello Statuto della Regione Veneto;
- Vista la legge regionale 13 agosto 2004, n.15 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'articolo 34;
- Richiamata la propria deliberazione n.1029 del 6 maggio 2008 in materia di vendite straordinarie;
- Sentite le rappresentanze degli Enti locali, delle organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale;

DELIBERA

1. di aggiornare, per le motivazioni di cui in premessa, la disciplina delle vendite straordinarie di cui alla propria deliberazione n.1029 del 6 maggio 2008, adottata ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 13 agosto 2004, n.15 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo quanto indicato **nell'allegato "A"** che forma parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario
Dott. Antonio Menetto

Il Presidente
Dott. Luca Zaia



DISCIPLINA DELLE VENDITE STRAORDINARIE

VENDITE DI LIQUIDAZIONE

Le vendite di liquidazione sono effettuate dall' esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci a seguito di cessazione di attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali.

MODALITA'

Le vendite di liquidazione devono essere comunicate al Comune in cui ha sede l'esercizio; alla comunicazione deve essere allegata la specifica documentazione sottoindicata.

In caso di:

- cessazione dell'attività e trasferimento dell'azienda in altri locali. La richiesta deve essere corredata da copia della preventiva comunicazione inviata al Comune;
- cessazione dell'affittanza di azienda: la richiesta deve essere corredata di copia del contratto o dell'atto di risoluzione dello stesso.
- cessione dell'azienda: la richiesta deve essere corredata di copia dell'atto pubblico o del preliminare di vendita registrato.
- Rinnovo o trasformazione dei locali: la richiesta deve essere corredata di copia di una relazione in cui vengono descritti puntualmente gli interventi da attuare, che comunque dovranno essere tali da non consentire il regolare svolgimento dell'attività commerciale; deve inoltre essere allegata la seguente documentazione:
 - estremi del titolo autorizzatorio necessario per l'esecuzione dei lavori (D.I.A., autorizzazione o concessione edilizia, ASL, VV.FF. etc.) ove richiesto;
 - impegno a sospendere l'attività per il tempo necessario ad eseguire i lavori
 - presentazione di un dettagliato inventario della merce, con esplicita dichiarazione di impegno a non riassortire la merce in vendita dopo l'inizio della vendita di liquidazione.

In caso di rinnovo o trasformazione dei locali è obbligatoria una chiusura immediatamente successiva al periodo di liquidazione, pari al tempo necessario ad eseguire i lavori e comunque per almeno sette giorni; il periodo di chiusura deve essere preventivamente comunicato al Comune.

Successivamente all'inizio delle vendite di liquidazione, è comunque vietato introdurre nuova merce dello stesso genere di quella posta in vendita di liquidazione.

PERIODO E DURATA

Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno. La durata massima di ciascun periodo di vendita di liquidazione è di 6 settimane.

VENDITE DI FINE STAGIONE

Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

PERIODO E DURATA

Le vendite di fine stagione invernali possono svolgersi a partire dal primo sabato di gennaio, con esclusione della giornata di Capodanno, sino al 28 febbraio.

Qualora il primo sabato di gennaio coincida con la festività dell'Epifania, le vendite di fine stagione hanno decorrenza dal 6 gennaio nei Comuni in cui sia consentita l'apertura domenicale e festiva in base alla vigente normativa.

Le vendite di fine stagione estive possono svolgersi a partire dal terzo sabato di luglio al 31 agosto di ogni anno.

VENDITE PROMOZIONALI

Con la vendita promozionale, l'operatore commerciale pubblicizza la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica sul mercato, applicando sconti e ribassi sul prezzo ordinario di vendita.

PERIODO

In ciascun anno solare l'operatore può svolgere un numero indefinito di vendite promozionali.

L'operatore che pone in vendita prodotti aventi stagionalità non può effettuare vendite promozionali nei trenta giorni precedenti i periodi fissati per le vendite di fine stagione. Tale ultimo divieto non si applica agli operatori che pongono in vendita prodotti non aventi carattere di stagionalità.

NORME COMUNI

MODALITA'

La comunicazione che l'operatore commerciale è tenuto a dare all'amministrazione comunale in cui ha sede l'esercizio, ai sensi delle precedenti disposizioni, concerne esclusivamente le vendite di liquidazione e deve essere effettuata tramite lettera raccomandata, almeno dieci giorni prima della data di inizio della vendita medesima.

A tal fine fa fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.

PUBBLICITÀ

La pubblicità delle vendite straordinarie deve essere presentata in maniera tale da non risultare ingannevole per il consumatore e contenere gli estremi delle comunicazioni previste, del periodo e della durata della vendita stessa, nonché l'esatta indicazione della tipologia di vendita straordinaria ("vendita di fine stagione" o "vendita di liquidazione" o "vendita promozionale").

Le merci oggetto di vendita straordinaria devono essere indicate in modo chiaro ed inequivocabile, con separazione fisica idonea a distinguerle dalle merci poste in vendita al prezzo ordinario.

Fatte salve le vendite giudiziarie, nella vendita o nella pubblicità della stessa è vietato l'uso della formula "vendite fallimentari".

Durante la vendita straordinaria è fatto comunque obbligo di indicare con apposito cartellino esposto al pubblico il prezzo ordinario di vendita, la percentuale di sconto e il prezzo scontato.

Tali indicazioni devono essere di dimensioni grafiche ben visibili, tali per cui il consumatore non possa essere in alcun caso tratto in inganno.

SANZIONI

La violazione delle disposizioni di cui alla presente disciplina comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art.22 del decreto legislativo 31/3/1998, n.114.

Tali sanzioni sono comminate dall'autorità del comune nel quale ha avuto luogo la violazione, ai sensi del medesimo articolo 22, comma 7, del decreto legislativo 114 del 1998.

FASE TRANSITORIA

Sono fatte salve le vendite straordinarie già attivate alla data di pubblicazione delle presenti disposizioni nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente disciplina si applica anche alle attività di commercio su aree pubbliche di cui al titolo X° del decreto legislativo 31/3/1998, n.114, come attuato con legge regionale 6 aprile 2001, n.10 e successive modificazioni e integrazioni.